



COMUNE DI FAVRIA

Città Metropolitana di Torino

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 12

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

L'anno **duemilaventisei** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica ed in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione il **Consiglio Comunale**.

| Cognome e Nome | Carica | Pr. | As. |
|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|
| BELLONE CAPPUCCIO SETTIMIO VITTORIO | Sindaco | X | |
| VALENTE LUCIA MARIA CONCETTA | Assessore | X | |
| CARRUOZZO SILVIO | Assessore | X | |
| DI LIBERTO MATTIA | Assessore | X | |
| ROSSI LORELLA | Assessore | X | |
| ZACCARO MORENA | Consigliere | X | |
| BRUNO GIANLUCA | Consigliere | X | |
| FRIJIA PIETRO | Consigliere | X | |
| SPADUCCI ANTONELLO | Consigliere | X | |
| SCALISE ANTONELLA | Consigliere | | X (giustificato) |
| D'ALOIA GIOVANNI | Consigliere | X | |
| MANFREDI FRANCESCO | Consigliere | | X |
| SCANDALE ILENIA BARBARA | Consigliere | | X |
| Totale | | 10 | 3 |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale BOVENZI Dott. UMBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sindaco eletto, BELLONE CAPPUCCIO SETTIMIO VITTORIO, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Comunale, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco Settimio Vittorio Bellone Cappuccio;

Premesso:

- che il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e, in particolare, l'art.7 relativo all'adozione da parte del comune di regolamenti nelle relative competenze;

- che in data 24 marzo 2022 è stato approvato con delibera n. 9 di C.C. il regolamento di polizia urbana composto da 76 articoli e il relativo allegato A contenente l'entità delle sanzioni alle violazioni delle disposizioni nel regolamento medesimo contenute;

- che si riscontra la necessità di apportare modifiche al regolamento di Polizia Urbana, per rispondere alle attuali problematiche di sicurezza urbana e qualità della vita;

- che si ritiene necessario snellire l'iter burocratico attuale per il rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico temporanee che durano nella maggior parte dei casi da poche ore a pochissimi giorni;

- che la procedura di rilascio delle concessioni di suolo pubblico succitate possa essere la stessa prevista per le attuali occupazioni occasionali salvaguardando tutte le garanzie del procedimento amministrativo ex art 241/90;

- che in particolare si rende necessario snellire gli iter burocratici per le richieste di occupazione suolo pubblico temporanee per lavori edili o stradali o di altra natura effettuati in particolar modo dai privati e ditte incaricate dei lavori, rendendo sufficiente la comunicazione inviata all'Ente almeno tre giorni prima dell'inizio di tale occupazione;

- che tale necessità nasce dalla esigenza di rispondere con maggiore elasticità ad esigenze difficilmente programmabili dall'utenza con largo anticipo e che obbligano gli uffici a negare la richiesta arrecando disagio all'utenza o a gestire in emergenza ogni singola richiesta tralasciando il lavoro precedentemente programmato;

- che si devono aggiornare gli articoli relativi ai mestieri girovaghi e alle attività di servizio in conformità alla normativa vigente;

- che si deve normare l'accesso ai parchi e alle aree verdi comunali, anche in considerazione dei sempre più frequenti eventi meteorologici avversi di forte intensità;

- che si deve regolamentare l'obbligo per i conduttori degli animali d'affezione in genere e dei cani in particolare di avere con sé un contenitore per l'acqua da utilizzare, in caso di necessità, versandola sulle deiezioni liquide del proprio animale;

- che si devono regolamentare le modalità di esposizione dei contenitori per rifiuti in dotazione e la modalità di conferimento de rifiuti stessi, differenziati e no.

Preso atto di quanto sopra di seguito vengono elencate le modifiche (parti in neretto corsivo) da apportare al Regolamento di polizia urbana:

All'Art. 10 – Rifiuti, i commi 8, 9, 10 risultano così modificati

*8. I rifiuti organici costituiti principalmente da scarti domestici putrescibili quali avanzi di cibo sia crudi che cucinati, tovaglioli e fazzoletti di carta, carta unta, foglie e fiori provenienti dalla manutenzione delle piante da appartamento, fiori secchi, semi, granaglie, ecc., **qualora non riutilizzati nella produzione di auto compostaggio** devono essere depositati all'interno dei cassonetti utilizzando esclusivamente gli appositi sacchi chiusi a perdere.*

9. I rifiuti derivanti da potature, sfalci erbosi, foglie, potature, scarti da orti, ecc. qualora non utilizzati per la produzione di auto compostaggio, dovranno essere conferiti seguendo le indicazioni fornite dalla ditta che ha in gestione il servizio di raccolta rifiuti domestici.

10. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi possono altresì essere conferiti seguendo le indicazioni fornite dalla ditta che ha in gestione il servizio di raccolta rifiuti domestici.

Sono aggiunti i commi

13. I contenitori dei rifiuti devono essere tenuti nelle rispettive proprietà ed esposti dai rispettivi proprietari/detentori sulla pubblica via esclusivamente la sera prima del ritiro previsto dal calendario dei passaggi per il ritiro de rifiuti domestici.

14. È vietato gettare rifiuti di provenienza domestica nei cestini gettacarte presenti nel territorio comunale

L'Art. 11 - Scarico di rottami e detriti. Il comma 1 risulta così modificato:

1. Per le condizioni generali di smaltimento e raccolta dei materiali di rifiuto si fa rimando ai disposti di cui al **D.LGS. 152/2006** e ss.mm.ii..

All'art 22 – Divieti. Al c. 1 è aggiunta la seguente lettera:

k. *Accedervi qualora sussistano le condizioni di allerta arancione e rossa, diramate con apposito bollettino Arpa e dalla Protezione civile*

L'Art. 23 - Attività particolari consentite in parchi pubblici. Il comma 4 risulta così modificato:

4. È consentito ai bambini **fino a dodici anni** l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali, monopattini a spinta o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

L'Art 26 viene così sostituito:

Art. 26 - Specificazioni.

1. *Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 26 si distinguono in:*

- **Permanenti:** sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- **Temporanee:** sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

- **Occasionali:** si intendono occupazioni occasionali quelle di durata non superiore ai 5 giorni rientranti tra le seguenti tipologie:

a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, commerciali, promozionali e sportive;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi;

e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (artisti di strada, artigiani quali arrotini, ombrellai, ecc..) che non comportanti attività di vendita o di somministrazione.

Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, alla Polizia Locale che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

2. *Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.*

3. *Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.*

4. *La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle, senza alcun obbligo di indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione concessa.*

Viene aggiunto l'art 26 bis:

Articolo 26 bis-Occupazioni d'urgenza

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Locale e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto alla Polizia Locale su apposito modulo.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva e sanzionata secondo quanto previsto del presente regolamento e/o dal codice della strada

All'Art. 40 - Commercio in forma itinerante. Sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti (produttori), possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto del Regolamento per le aree mercatali.

3. Appositi luoghi al di fuori delle aree mercatali, ove esercitare la forma di vendita itinerante con occupazione di suolo pubblico in deroga a quanto stabilito dalla normativa regionale di settore e dal presente regolamento devono essere preventivamente indicati con apposita delibera dalla Giunta comunale.

I commi 2 e 3 dell'art 46 - Venditori e mestieri ambulanti, risultano così modificati

2. I suonatori ambulanti non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, uffici pubblici o altri luoghi ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o sia ammalato.

3. Gli esercenti il mestiere di cantanti, attività di servizio, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di Polizia Municipale.

L'art 56 risulta così sostituito

Art. 56 - Mantenimento dei cani e degli animali d'affezione in genere.

- 1. È fatto obbligo ai proprietari degli animali affezione di far microchippare gli stessi qualora sia previsto dalla normativa vigente*
- 2. Gli animali d'affezione devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, in modo tale da evitarne la fuga o l'allontanamento incontrollato, e qualora segnalati come mordaci, anche se cuccioli, muniti di museruola o apposito sistema che impedisca il morso anche accidentale.*
- 3. Gli animali d'affezione cani devono restare sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che gli animali d'affezione eventualmente provochino al patrimonio pubblico rispondono i proprietari.*
- 4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in modo che sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.*
- 5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani (e degli animali d'affezione in genere), ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti predisposti allo scopo.*
- 6. Parimenti si dovrà avere al seguito un contenitore con dell'acqua per provvedere al lavaggio delle deiezioni liquide lasciate dal proprio animale di affezione lungo le strade e/o le proprietà private o pubbliche.*
- 7. I proprietari degli animali d'affezione o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni il suolo, lo spazio e il verde pubblico.*
- 8. È vietato introdurre animali d'affezione, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.*
- 9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.*

L'Art. 62 risulta così sostituito

Art 62 – Mestieri girovaghi e attività di servizio

1. *L'esercizio dei mestieri girovaghi, e di attività di servizio, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri e delle attività stesse, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici a patto che l'area occupata per l'esercizio dell'attività o mestiere non superi i quattro mq, la durata non superi le due ore, non si protragga oltre le 23.00 (esclusi i giorni di mercato, delle fiere e di altre manifestazioni riconducibili per tipologia: mercatini, feste patronali ecc...), non inizi prima delle ore 8.30.*
2. *L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante, giocoliere e simili è consentito quando le esibizioni avvengono senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare. È comunque vietato effettuare tali attività negli incroci semaforici, nelle rotonde e lungo le strade.*
3. *L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.*
4. *Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative ove previste per l'esercizio dei mestieri di strada è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti della Città, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti all'esercizio dell'attività stessa.*
5. *Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.*
6. *Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.*
7. *Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente articolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.*

L'art 66 risulta così modificato

Art. 66 - Processioni e manifestazioni religiose.

1. *Le processioni o altre manifestazioni religiose diverse che prevedano cortei di persone o veicoli, devono essere comunicate almeno tre giorni prima all'Autorità di pubblica sicurezza ex TULPS e per conoscenza all'ufficio di polizia municipale e dovranno seguire gli itinerari stabiliti.*
2. *Gli organizzatori saranno ritenuti responsabili delle eventuali violazioni accertate.*

Ritenuto che il testo del regolamento con le modifiche apportate si pone in linea con i presupposti di Legge e che, pertanto, può essere approvato;

Preso atto che il Regolamento di cui trattasi, approvato con delibera di C.C. n 9 il 24 marzo 2022, con le seguenti modifiche apportate si compone ora di n. 77 articoli e viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 7 e 7 bis del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 che hanno fissato gli importi minimi e massimi per le violazioni ai regolamenti comunali;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree in ordine alla regolarità contabile e tecnica, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 e all'art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

| | |
|-----------------|-------|
| Presenti | n. 10 |
| Votanti | n. 10 |
| Astenuti | n. 0 |
| Contrari | n. 0 |
| Voti favorevoli | n. 10 |

DELIBERA

Per le motivazioni descritte in narrativa,

1. di approvare, viste e fatte proprie le motivazioni di cui in premessa, il regolamento di polizia urbana coordinato con le seguenti modifiche e integrazioni:

All'Art. 10 – Rifiuti, i commi 8, 9, 10 risultano così modificati

8. *I rifiuti organici costituiti principalmente da scarti domestici putrescibili quali avanzi di cibo sia crudi che cucinati, tovaglioli e fazzoletti di carta, carta unta, foglie e fiori provenienti dalla manutenzione delle piante da appartamento, fiori secchi, semi, granaglie, ecc., **qualora non riutilizzati nella produzione di auto compostaggio** devono essere depositati all'interno dei cassonetti utilizzando esclusivamente gli appositi sacchi chiusi a perdere.*

9. *I rifiuti derivanti da potature, sfalci erbosi, foglie, potature, scarti da orti, ecc. **qualora non utilizzati per la produzione di auto compostaggio, dovranno essere conferiti seguendo le indicazioni fornite dalla ditta che ha in gestione il servizio di raccolta rifiuti domestici.***

10. *I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. **Essi possono altresì essere conferiti seguendo le indicazioni fornite dalla ditta che ha in gestione il servizio di raccolta rifiuti domestici.***

Sono aggiunti i commi

13. *I contenitori dei rifiuti devono essere tenuti nelle rispettive proprietà ed esposti dai rispettivi proprietari/detentori sulla pubblica via esclusivamente la sera prima del ritiro previsto dal calendario dei passaggi per il ritiro de rifiuti domestici.*

14. *È vietato gettare rifiuti di provenienza domestica nei cestini gettacarte presenti nel territorio comunale*

L'Art. 11 - Scarico di rottami e detriti. Il comma 1 risulta così modificato:

2. *Per le condizioni generali di smaltimento e raccolta dei materiali di rifiuto si fa rimando ai disposti di cui al **D.LGS. 152/2006** e ss.mm.ii..*

All'art 22 – Divieti. Al c. 1 è aggiunta la seguente lettera:

k. *Accedervi qualora sussistano le condizioni di allerta arancione, diramata con apposito bollettino Arpa e dalla Protezione civile*

L'Art. 23 - Attività particolari consentite in parchi pubblici. Il comma 4 risulta così modificato:

4. *È consentito ai bambini **fino a dodici anni** l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali, monopattini a spinta o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.*

L'Art 26 viene così sostituito:

Art. 26 - Specificazioni.

1. *Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 26 si distinguono in:*

- ***Permanenti:** sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;*

- ***Temporanee:** sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.*

- ***Occasionali:** si intendono occupazioni occasionali quelle di durata non superiore ai 5 giorni rientranti tra le seguenti tipologie:*

a) *le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, commerciali, promozionali e sportive;*

b) *le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;*

c) le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi;

e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (artisti di strada, artigiani quali arrotini, ombrellai, ecc..) che non comportanti attività di vendita o di somministrazione.

Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, alla Polizia Locale che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

2. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

4. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle, senza alcun obbligo di indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione concessa.

Viene aggiunto l'art 26 bis:

Articolo 26 bis-Occupazioni d'urgenza

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Locale e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto alla Polizia Locale su apposito modulo.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva e sanzionata secondo quanto previsto del presente regolamento e/o dal codice della strada

All'Art. 40 - Commercio in forma itinerante. Sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti (**produttori**), possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto del Regolamento per le aree mercatali.

3. Appositi luoghi al di fuori delle aree mercatali, ove esercitare la forma di vendita itinerante con occupazione di suolo pubblico in deroga a quanto stabilito dalla normativa regionale di settore e dal presente regolamento devono essere preventivamente indicati con apposita delibera dalla Giunta comunale.

I commi 2 e 3 dell'art 46 - Venditori e mestieri ambulanti, risultano così modificati

2. I suonatori ambulanti non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, uffici pubblici o altri luoghi ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o sia ammalato.

3. Gli esercenti il mestiere di cantanti, attività di servizio, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di Polizia Municipale.

L'art 56 risulta così sostituito

Art. 56 - Mantenimento dei cani e degli animali d'affezione in genere.

10. È fatto obbligo ai proprietari degli animali affezione di far microchippare gli stessi qualora sia previsto dalla normativa vigente
11. Gli animali d'affezione devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, in modo tale da evitarne la fuga o l'allontanamento incontrollato, e qualora segnalati come mordaci, anche se cuccioli, muniti di museruola o apposito sistema che impedisca il morso anche accidentale.
12. Gli animali d'affezione cani devono restare sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore.

Dei danni che gli animali d'affezione eventualmente provochino al patrimonio pubblico rispondono i proprietari.

13. *Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in modo che sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.*
14. *A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani (e degli animali d'affezione in genere), ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti predisposti allo scopo.*
15. *Parimenti si dovrà avere al seguito un contenitore con dell'acqua per provvedere al lavaggio delle urine lasciate dal proprio animale di affezione lungo le strade e/o le proprietà private o pubbliche.*
16. *I proprietari degli animali d'affezione o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni il suolo, lo spazio e il verde pubblico.*
17. *È vietato introdurre animali d'affezione, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.*
18. *In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.*

L'Art. 62 risulta così sostituito

Art 62 – Mestieri girovaghi e attività di servizio

1. *L'esercizio dei mestieri girovaghi, e di attività di servizio, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri e delle attività stesse, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici a patto che l'area occupata per l'esercizio dell'attività o mestiere non superi i quattro mq, la durata non superi le due ore, non si protragga oltre le 23.00 (esclusi i giorni di mercato, delle fiere e di altre manifestazioni riconducibili per tipologia: mercatini, feste patronali ecc...), non inizi prima delle ore 8.30.*
2. *L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante, giocoliere e simili è consentito quando le esibizioni avvengono senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare. È comunque vietato effettuare tali attività negli incroci semaforici, nelle rotonde e lungo le strade.*
3. *L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.*
4. *Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative ove previste per l'esercizio dei mestieri di strada è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti della Città, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti all'esercizio dell'attività stessa.*
5. *Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.*
6. *Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.*
7. *Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente articolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.*

L'art 66 risulta così modificato

Art. 66 - Processioni e manifestazioni religiose.

1. *Le processioni o altre manifestazioni religiose diverse che prevedano cortei di persone o veicoli, devono essere comunicate almeno tre giorni prima all'Autorità di pubblica sicurezza ex TULPS e per conoscenza all'ufficio di polizia municipale e dovranno seguire gli itinerari stabiliti.*
2. *Gli organizzatori saranno ritenuti responsabili delle eventuali violazioni accertate.*
2. di approvare contestualmente l'allegato A del regolamento di polizia urbana contenente la sanzioni previste per le violazioni al regolamento stesso;
3. di dare atto che il nuovo regolamento di polizia urbana è composto da n. 77 articoli e dall'allegato A contenente le sanzioni previste per le violazioni alle disposizioni del regolamento stesso, entrambi allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dichiarare abrogate, per sopravvenuta norma, tutte le norme precedentemente emanate in materia, in contrasto con il Regolamento in esame;
5. di inviare copia del presente Regolamento agli Enti di competenza;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/00, la presente viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari;

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
BELLONE CAPPuccio SETTIMIO VITTORIO
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOVENZI Dott. UMBERTO
Firmato digitalmente
